



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

*Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale
triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 , n. 105, recante Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10- *ter* , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente "modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" che abroga la legge 17 febbraio 1982, n.41, concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";

VISTO il D.M. n. 1223 del 31 gennaio 2013 con il quale è stato adottato il "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015";

VISTA la risoluzione GFCM/36/2012/1 recante linee guida sulle zone allocate per l'acquacoltura (AZA), che prevede la necessità da parte degli Stati membri di includere nella strategia di

pianificazione e sviluppo dello spazio marittimo sistemi per l'identificazione e l'allocatione di specifiche zone riservate per le attività di acquacoltura;

RITENUTO altresì necessario procedere all'aggiornamento della banca dati sull'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 762/2008, all'organizzazione ed all'elaborazione degli stessi anche in funzione degli adempimenti di cui al punto precedente ed all'integrazione con i sistemi GIS ambientali e territoriali, come del resto previsto nel Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la proposta di Regolamento europeo relativo alla riforma della politica comune della pesca che, come emerge dalla relazione ad essa allegata, si basa sulla considerazione che “la diminuzione delle catture accidentali, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione al minimo degli effetti negativi sugli ecosistemi marini, unitamente all'applicazione di un approccio precauzionale ed ecosistemico, contribuiranno al mantenimento del buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ai fini di una corretta gestione delle risorse biologiche del mare”;

CONSIDERATO che, di conseguenza, un “elemento centrale della politica di conservazione proposta consiste nel mettere fine alla pratica dei rigetti e ridurre le catture accidentali” da cui consegue la proposta che “introduce l'obbligo di sbarcare tutte le catture di stock specificati, con un calendario preciso di attuazione e in combinato disposto con alcune misure di accompagnamento”;

CONSIDERATO pertanto necessario, in vista dell'emanazione di un provvedimento di divieto di effettuare rigetti a mare, con conseguenze importanti sul piano socioeconomico sulle attività di pesca in Italia, procedere a valutazioni scientifiche con approccio partecipativo sui relativi effetti nella realtà della pesca multispecifica tipica del Mediterraneo, anche ai fini della determinazione della posizione italiana nei negoziati a livello europeo;

CONSIDERATO che nella suddetta proposta di regolamento europeo è prevista altresì per gli Stati membri la possibilità di introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili;

RITENUTO opportuno, quindi, procedere preliminarmente ad una valutazione scientifica dell'impatto dell'introduzione delle suddette concessioni nel sistema della pesca in Italia;

VISTO il suddetto “Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015” che, al cap. 7, dedicato alla ricerca scientifica, “in una logica di continuità con le precedenti edizioni, mira a garantire e potenziare i ruoli della ricerca in pesca al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, anche in ottemperanza a tutte le indicazioni comunitarie che richiedono supporto scientifico e programmazione (Piani di gestione) impossibili da predisporre senza delle basi scientifiche formalmente riconosciute dagli organi consultivi europei (ICES e STECF)”;

CONSIDERATA in tal senso positiva l'esperienza della costituzione di una rete della ricerca in pesca italiana, è fondamentale prevedere fra le “aree di ricerca che risultano prioritarie nel corso di validità del presente programma” l'approfondimento di metodi scientifici per l'ottimizzazione dei piani di gestione nonché il rafforzamento delle reti della ricerca in pesca a livello nazionale e Mediterraneo;

CONSIDERATO che allo stesso capitolo del suddetto Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura risulta anche prioritario “l'aggiornamento continuo dello stato della pesca e della acquacoltura nei mari italiani comprensivo degli *Annuari sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani* articolati per GSA, al fine di disporre di un quadro di riferimento unico ed affidabile per tutte le funzioni di natura decisionale e gestionale”;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle finalità del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, incentivare la diffusione dei dati scientifici, dei risultati delle ricerche e trasferimento delle conoscenze scientifiche alle diverse categorie di operatori del settore;

DECRETA

Art. 1

1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015" come indicato nelle premesse. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti presentati, dovranno risultare rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015 citato nelle premesse. In particolare, i progetti dovranno riguardare i seguenti argomenti, afferenti alle tematiche: A - risorse biologiche; C – acquacoltura; E – economia della pesca e dell'acquacoltura e G - attività funzionale alla ricerca in pesca e acquacoltura.

A – Risorse biologiche

A1 – Indagine conoscitiva propedeutica alla gestione dei rigetti della pesca della flotta italiana in attuazione della nuova PCP (Politica Comune della Pesca) nella specificità del contesto mediterraneo, mediante un approccio partecipativo.

A2 – Ottimizzazione delle metodologie delle indagini campionarie per la valutazione dello stato delle risorse alieutiche;

A3 - Attività di ricerca scientifica ai fini della gestione delle risorse della pesca nell'ambito della PCP (Politica Comune della Pesca) e delle politiche ambientali ed economiche - base scientifica per la definizione dei piani di gestione di cui all'artt. 18 e 19 del Reg (CE) n. 1967/2006, compreso il piano di gestione nazionale per le draghe idrauliche.

C – Acquacoltura

C1 - Raccolta ed elaborazione dei dati produttivi dell'acquacoltura nazionale ai sensi del Reg. CE 762/2008 e analisi degli andamenti produttivi e tecnologici. Localizzazione dei principali poli produttivi dell'acquacoltura nazionale, con particolare riferimento alla maricoltura, ai fini della definizione di sistemi di programmazione delle aree allocate all'acquacoltura nell'ambito della pianificazione e sviluppo dello spazio marittimo, "Maritime Spatial Planning", di cui alla proposta di direttiva COM (2013) 133, anche attraverso l'integrazione delle diverse banche dati e GIS ambientali e territoriali, ed in funzione delle diverse tecnologie di allevamento.

E – Economia della pesca e dell'acquacoltura

E1 - Caratteristiche socio-economiche del settore della pesca e loro differenziazioni a livello locale e impatto delle nuove politiche di intervento .

E2 - Valutazione dell'impatto dell'introduzione di quote di sforzo trasferibili nella pesca italiana.

G - Attività funzionale alla ricerca in pesca e acquacoltura

G1 – iniziative di diffusione delle conoscenze scientifiche, di confronto scientifico sui risultati delle ricerche, seminari sullo stato delle risorse alieutiche;

G2 - redazione dell' Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani.

3. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività indicate al precedente articolo 1.

2. I progetti, tematiche A, C ed E, indicate all'articolo 1, comma 2, devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art.7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

- a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;
- b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;
- c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
- d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
- e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;
- f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;
- g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;
- h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. I progetti di cui alla tematica G, G1 e G2, del comma 2 del precedente articolo, devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

- a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle problematiche affrontate, le modalità previste per la divulgazione dei dati scientifici e dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa;
- b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
- d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori che parteciperanno all'iniziativa;
- g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa;
- h) il programma dell'attività da realizzare e la tempistica delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto;

4. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

5. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 3

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali per ciascuno degli argomenti così come dettagliati al precedente articolo 1:

Tem. A – risorse biologiche: A1 : € 120.000,00 ; A2 : € 80.000,00; A3 : € 1.100.000,00;

Tem. C – acquacoltura: € 350.000,00;

Tem. E – economia E1: € 70.000,00, E2 : € 80.000,00;

Tem. G – attività funzionale: G1 : € 250.000,00; G2 : € 50.000,00;

2. Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo soggetti a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica, di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni di legge o del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una o più commissioni di valutazione appositamente costituite presso l'Amministrazione. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico degli aggiudicatari in misura proporzionale ai contributi concessi e potranno essere inserite fra le spese generali previste per l'esecuzione del progetto.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attività di cui all'art. 1.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza alle richieste del presente invito come indicate all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

- rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche a fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

- costituzione o consolidamento di gruppi di ricerca coordinati in rete, anche improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree d'intervento;

- capacità di favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori,

all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica della proposta progettuale:

- coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del progetto (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del progetto dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);
- competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto;
- validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;
- formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 5

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto dei punteggi conseguiti e delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro trenta giorni.

Art. 7

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza solo la dicitura: "Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca per l'attuazione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015", l'indicazione del codice dell'argomento fra quelli specificati nell'art. 1, comma 2, ed il titolo del progetto (es. A1 , A2 , A3, C ecc. ed il titolo per esteso).

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura – "Ufficio PEMAC I" - Viale dell'Arte n.16 - 00144 ROMA.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00), entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito

dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

5. Il presente decreto viene pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 14 ottobre 2013

Il DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Emilio Gatto